ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI IN SENO AGLI ORGANI ACCADEMICI DI QUESTA UNIVERSITÀ PER IL BIENNIO ACCADEMICO 2018-2020

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

RIUNIONE DEL 01.06.2018

Il giorno 01/06/2018 alle ore 9.00, presso la sala “riunioni” del Dirigente della Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, sita al primo piano del palazzo Ateneo ingresso via Nicolai, si è riunita la Commissione Elettorale Centrale (C.E.C.), nella funzione ad essa attribuita dall’art. 20 del Regolamento Elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, nominata con D.R. n. 1149 del 22.04.2016, integrata con D.R. n. 1064 del 10.04.2018, per l’esame degli atti relativi all’elezioni *per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti in seno agli Organi accademici di questa università*, per il biennio accademico 2018/2020.
La Commissione è così composta:

	Prof. Agostino Meale	Presidente	P
	Prof. Giuseppe Cascione	Componente	P
	Prof.ssa Rosanna Bianco	Componente	P
	Dott. Francesco Franciosa	Componente/Segretario	P

Il Presidente, prof. Agostino Meale, constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta.

1. Con ricorso pervenuto alla Commissione Elettorale Centrale (da ora in poi anche CEC) il 30 maggio 2018, gli studenti Francesco Fronda, in qualità di presentatore della lista “*UNIDEA*”, Clemente Pentassuglia, in qualità di presentatore della lista “*SUD*” e Giulio Albano, in qualità di presentatore della lista “*STUDENTI INDIPENDENTI*” hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, il Decreto Rettorale n. 1449 del 29 maggio 2018. Con tale provvedimento, il Magnifico Rettore ha annullato le operazioni di voto e di scrutinio relative al rinnovo delle rappresentanze studentesche, limitatamente al seggio n. 19 ed ai seguenti Organi: - Consiglio della Scuola di Medicina, Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, Consiglio di Dipartimento di Informatica, Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue e Arti italianistica e culture comparate, Consiglio di dipartimento di Economia, Management e diritto dell’impresa, Consiglio dei dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, Consiglio di Interclasse ASL BR-LE, Consiglio di Interclasse dei corsi di Studio in Informatica, Consiglio di Interclasse delle lauree in Lettere e Consiglio di interclasse di Scienze economiche e aziendali; ed ha disposto il rinnovo delle operazioni elettorali.

2. I fatti sono ampiamente descritti nel Decreto Rettorale impugnato e nel ricorso (che si allegano alla presente decisione e si danno per conosciuti e non sono oggetto di contestazione).

3. Il ricorso proposto non merita accoglimento per le seguenti ragioni in diritto.

3.1 Nei motivi di gravame, non si tiene in adeguato rilievo la indiscutibile circostanza, che risulta dai verbali delle operazioni elettorali ed è peraltro ammessa dallo stesso Presidente del Seggio nella sua Relazione del 21.5.2018 prot. n. 35404, che "*l'apertura del seggio del giorno 18 maggio 2018, per le operazioni di scrutinio, previste per la detta giornata…**è avvenuta con orario anticipato rispetto a quella prevista delle ore 09.00***", ossia alle ore 07.00.

E' principio comune che lo spoglio elettorale deve avvenire in seduta pubblica e alla presenza di chiunque voglia partecipare. Inoltre, l'orario di apertura del seggio era previsto espressamente dall'art.3 del Bando di indizione (DR 881/2018) che così testualmente recita: *"… le operazioni di scrutinio… hanno inizio in seduta pubblica alle ore 9.00 del giorno 18 maggio 2018…".* Sicché non può giammai assumere alcun valore giuridico la circostanza secondo cui tale anticipazione sarebbe avvenuta "…*solo e soltanto dopo aver chiesto a tutti i rappresentanti di lista, accreditati il giorno 15 maggio 2018…la loro disponibilità ad essere presenti alle ore 7.00 anziché alle ore 9.00 e in tal senso ricevendo consenso scritto*" (cfr. Relazione del Presidente del seggio n.19) e quanto dedotto nel punto 4 nel Ricorso. Non era (e non poteva essere) preclusa la partecipazione allo spoglio anche di soggetti non accreditati (che contrasterebbe con *l'obbligo della seduta pubblica*) e non era condizione necessaria per presenziare alle operazioni del giorno 18 quella di aver partecipato allo spoglio del giorno 17; peraltro, non si è neppure provveduto a dare notizia dell'anticipazione dell'orario ai terzi attraverso il sito istituzionale di Ateneo.

Tale premessa consente di evidenziare come qualsivoglia pretesa di correttezza dello spoglio non sia in grado, in nessun caso, di superare la palese violazione delle regole di trasparenza e pubblicità che devono sempre caratterizzare l'azione amministrativa, soprattutto in un settore <sensibile>, quale quello delle elezioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1059/2016 - T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, n. 1097/2014 che hanno ritenuto insanabili "…le contestazioni (che) riguardino la violazione di regole poste a presidio della legittimità, trasparenza e regolarità della votazione e dello scrutinio").

Il Magnifico Rettore, nell'impugnato Decreto n. 1449/2018 ha fondato la sua decisione di annullamento del voto e delle operazioni di spoglio sul presupposto che l'anticipata apertura del seggio e la conseguente chiusura delle operazioni non potessero garantire la legittimità dell'azione amministrativa: "*valutata, pertanto, la necessità di annullare sia le operazioni elettorali relative alle votazioni per i Consigli di Dipartimento, i Consigli di Corso di studio/classe/interclasse e i Consigli di Scuole sia i risultati delle operazioni di scrutinio delle suddette votazioni onde garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa a tutela del prevalente interesse pubblico alla correttezza delle operazioni elettorali"* e pertanto *"che l'eventuale reiterazione delle operazioni di spoglio non garantisce appieno i principi di trasparenza, par condicio e buona amministrazione ed appare pertanto idoneo ad esplicare efficacia sanante del vizio riscontrato*".

Alla luce di quanto detto, premessa la piena legittimazione dei ricorrenti, l'impugnazione non è fondata.

Con il primo motivo, i ricorrenti prospettano che la corrispondenza tra i voti ricevuti dalle liste che rappresentano nello scrutinio del giorno 17 e quelli a loro attribuiti il giorno 18 dimostrerebbe la piena legittimità delle operazioni elettorali annullate; e che il ricorso avverso le operazioni di voto presentato dalle Liste UP ed altre sarebbe del tutto apodittico e non dimostrato.

Si è premesso, in merito, che i vizi della procedura non sono invero riferibili al ricorso delle liste <escluse> dallo scrutinio ma ad una circostanza di fatto ammessa dagli stessi componenti del Seggio elettorale e, tra l'altro, incontestata. Sicché il ricorso della lista UP ed altre configura, nella specie, una mera notizia della commissione di un illecito amministrativo, sulla quale si è attivato il contraddittorio e sul quale, in data 25.5.2018, sono state anche presentate osservazioni dagli odierni ricorrenti di cui il MR ha tenuto conto e che, comunque, anche in questa sede non sono idonee a modificare la decisione assunta, attesa come detto la palese violazione delle regole di trasparenza e pubblicità.

Come ben evidenziato dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo, "…*è da ritenere, quindi, che producano un effetto invalidante solo le anormalità procedimentali che impediscano l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con effettiva e radicale diminuzione delle garanzie di legge*"; le altre anormalità, quali le omissioni o le irregolarità riscontrate in adempimenti formali, invece, "*costituiscono delle irregolarità dalle quali non può*

derivare la radicale invalidità delle operazioni elettorali" (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1487/2017).

Peraltro, il principio della prova di resistenza a tutela della volontà elettorale, "*non è utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali (quali, ad es., l'omessa sottoscrizione dei verbali di sezione,* ***l'arbitraria chiusura della sezione elettorale****, l'irregolarità della scheda, la non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate*" (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1059/2016), o quando "…*le contestazioni riguardino la violazione di regole poste a presidio della legittimità, trasparenza e regolarità della votazione e dello scrutinio*" (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, n. 1097/2014).

Tutto ciò considerato, non appaiono pertinenti ed in ogni caso tali da modificare la decisione assunta del Magnifico Rettore, le censure prospettate negli ulteriori punti di ricorso in quanto nel caso di specie, il punto nodale della questione si ripete, è l'anticipazione dello scrutinio che ha causato una evidente lesione del principio di trasparenza e pubblicità delle operazioni, di per se tale da non consentire, come affermato in Decreto, la regolarizzazione delle operazioni attraverso la riedizione dello scrutinio. Del resto, la tesi proposta dai ricorrenti (e non condivisa) è proprio quella (smentita in punto di fatto) secondo cui "…*dette operazioni di scrutinio siano state espletate in forma pubblica, ininterrottamente sino al completamento, ed alla presenza di taluni rappresentanti di lista e del pubblico*".

Al momento privo di rilievo giuridico e comunque ininfluente ai fini della presente impugnazione (anche per incompetenza della CEC in merito) è infine l'asserito diniego di accesso alle istanze presentate il 25 maggio 2018; si ricorda che, ai sensi di legge, l'Amministrazione ha un termine legale di 30 giorni per pronunciarsi alle domande di accesso e, comunque, dalla lettura della presente impugnazione non si evidenziano lacune conoscitive da parte degli istanti, anche in relazione ai fatti oggetto di causa (si è peraltro appreso che l'accesso è stato consentito in data 30.05.2018 e ad oggi non risultano pervenute integrazioni al ricorso).

Per questo motivi

la Commissione Elettorale Centrale rigetta il ricorso e conferma la legittimità e l'efficacia del Decreto rettorale impugnato.

Chiusura e firma del verbale.

Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione e viene depositato presso l'Ufficio Elettorale.

La seduta è tolta alle ore 11.30.

LA COMMISSIONE:

Il Presidente	f.to	Prof. Agostino Meale
Componente	f.to	Prof. Giuseppe Cascione
Componente	f.to	Prof.ssa Rosanna Bianco
Componente/segretario	f.to	Dott. Francesco Franciosa